



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 24 del 24/06/2026

Assessore Proponente: MAI DANIELE

OGGETTO: APPLICAZIONE AI CARICHI RELATIVI ALLE ENTRATE COMUNALI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (OGGI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE) DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. ARTICOLO 10-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO IN LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88.

L'anno duemilaventisei e questo giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 17:15 in Campo nell'Elba nella sala consiliare del Palazzo Municipale, ha luogo in prima convocazione in seduta ordinaria l'adunanza del Consiglio Comunale convocata dal Sindaco con avvisi in data 18/06/2026 Prot. n. 9374, con la presenza dei seguenti componenti:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
LENZI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Presente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Assente
BOCCADAMO ALESSANDRA	CONSIGLIERE	Presente
PIERULIVO CESARE	CONSIGLIERE	Presente
BARTOLI CLAUDIA	CONSIGLIERE	Assente
MORTULA SILVANO	CONSIGLIERE	Presente
GALLI GIANCARLO	CONSIGLIERE	Presente
MANNU LUCIA	CONSIGLIERE	Assente
GOLLOB FULVIO	CONSIGLIERE	Assente
SPINETTI FERNANDO	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 9

Assenti n. 4

Partecipa il SEGRETARIO del comune di Campo nell'Elba ROSSI ANTONELLA che redige il presente verbale ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONTAUTI DAVIDE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 24 del 24/06/2026

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno. L'Assessore Mai illustra l'argomento il cui intervento viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Esce il Consigliere Pierulivo dalle ore 17:58 alle 18:00.

Il Consigliere Spinetti Fernando rileva alcune criticità. Viene allegata la dichiarazione di voto espressa dai Consiglieri Galli Giancarlo e Spinetti Fernando con la quale si preannuncia il voto di astensione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- le disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, hanno introdotto una nuova definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate- Riscossione), limitatamente a specifiche fattispecie riguardanti carichi erariali e previdenziali, con esclusione delle entrate affidate dagli enti locali, ai quali vengono dedicate disposizioni specifiche contenute nei commi 102-110 dell'articolo 1 della medesima legge, che permettono di assumere decisioni in autonomia;
- il decreto legge 27 marzo 2026, n. 38 convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88 prevede, all'articolo 10-quinquies, la facoltà per regioni ed enti locali di applicare le disposizioni relative alla definizione agevolata come disciplinata dall'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

Considerato che l'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 10-quinquies consente ai comuni l'estensione della disciplina contenuta nei commi da 82 a 101 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, alle proprie entrate, con le seguenti deroghe:

a) a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

b) il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente

telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 31 ottobre 2026;

c) il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;

d) l'agente della riscossione invia la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del 2025 entro il 31 dicembre 2026;

e) gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027;

f) per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, risultanti applicabili alla definizione agevolata dei carichi delle entrate dell'ente affidati all'agente della riscossione, in quanto non derogati dalla disciplina contenuta nel sopra richiamato articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38:

- comma 82, il quale stabilisce che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- comma 87, ove è previsto che: *“nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell'estinzione dei predetti giudizi l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente*

creditore, della dichiarazione prevista dal comma 86 e della comunicazione prevista dal comma 92 nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato”;

- comma 89, il quale stabilisce che: *“ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 82, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 82, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 86”;*
- comma 90, dove si prevede che: *“le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”;*
- comma 91, che elenca gli effetti derivanti dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 86 relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto. Nello specifico:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973;

- comma 93, il quale stabilisce che: *“il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:*

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 92;

b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione”;

- comma 94, il quale disciplina gli effetti sulle dilazioni sospese ai sensi del comma 91, lettera b), sopra citato;
- comma 95, ove si prevede che: *“la definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo, in caso di mancato o di insufficiente versamento:*

a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;

b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;

c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento”;

- comma 96, il quale prevede che possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 82 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima (procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e il piano del consumatore), della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda (ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari) e terza (concordato minore), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione;
- comma 98, che prevede l'applicazione della disciplina dei crediti prededucibili alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 82 che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- commi 99 e 100, i quali specificano che rientrano nell'ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni, ove riguardanti le entrate locali, per i quali si è verificata l'inefficacia della relativa definizione;
- comma 101, ove si stabilisce che: *“a seguito del pagamento delle somme di cui al comma 82, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento”;*

Evidenziato quindi che:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti relativi alle entrate dell'Ente contenuti in carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2023, fatta eccezione per quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- l'agente della riscossione rende disponibile ai debitori, nell'area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari ad individuare i carichi definibili, a decorrere dal 15 settembre 2026;
- a seguito della presentazione della dichiarazione del debitore, con la quale manifesta all'agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione agevolata, da presentare al medesimo agente tra il 16 settembre 2026 ed il 31 ottobre 2026, il debitore estingue i propri debiti versando solamente le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica, con contestuale eliminazione degli importi dovuti a titolo di interessi, inclusi quelli di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e di aggio, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; nel caso delle sanzioni amministrative, comprese quelle relative alle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione comporta l'eliminazione dei soli interessi, inclusi quelli di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'aggio, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
- la definizione agevolata riguarda anche debiti per i quali siano pendenti giudizi, indicati dal debitore nella dichiarazione di adesione, nella quale assume altresì l'impegno a rinunciare agli stessi, giudizi che sono oggetto di sospensione da parte del giudice, dietro presentazione della copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o dell'unica rata delle somme dovute; i giudizi sono estinti, da parte del giudice, in seguito al pagamento della prima o dell'unica rata, dietro presentazione, da parte del debitore, dell'Agenzia delle entrate Riscossione o dell'ente impositore (in assenza della prima), della dichiarazione, della comunicazione con cui l'agente della riscossione comunica al debitore le somme dovute e la documentazione attestante il pagamento della prima o dell'unica rata;
- la presentazione della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata comporta gli effetti evidenziati in precedenza, contenuti nell'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- l'agente della riscossione deve comunicare al debitore che ha presentato la dichiarazione anzidetta l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, nonché delle singole rate, di importo non inferiore a € 100,00, con le relative scadenze;

- il pagamento delle somme dovute è effettuato dal debitore in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027, ovvero in maniera rateale, in massimo 54 rate bimestrali di pari importo, scadenti il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre ed il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2027, con applicazione, a decorrere dal 1° febbraio 2027, degli interessi al tasso del 3% annuo;
- la definizione agevolata non produce effetti nel caso di mancato pagamento dell'unica rata, ovvero di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento o dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento; si applica la tolleranza di 5 giorni nei soli casi di tardivo pagamento dell'unica o dell'ultima rata, come previsto dal decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38; in questa ipotesi riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza e la riscossione prosegue a cura dell'agente della riscossione, per l'intero importo, ritenendo le somme versate acquisite a titolo di acconto degli importi complessivamente dovuti;

Esaminate le risultanze amministrative agli atti dell'ufficio rilevate dall'area riservata dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, dalle quali emergono i seguenti carichi residui non riscossi, consegnati nel periodo 2000-2023, suddivisi per anno, aggiornati alla data del 3/6/26:

Anno carico	Residuo da riscuotere
2002	26.265,60
2004	32.789,15
2005	16.619,92
2006	23.566,44
2007	22.611,08
2008	29.404,63
2009	76.653,28
2010	122.224,68
2011	197.009,24
2012	266.205,16
2013	281.365,76
2014	1.615,00
2015	13.833,91

2016	7.934,18
2023	107.417,35
Totale	1.225.515,35

Tenuto conto che, a fronte dei predetti carichi, l'Ente risulta aver conservato nel rendiconto dell'anno 2025 residui attivi, aggiornati alla data del 3/6/26, per € 104.616,65 per sanzioni C.D.S. a fronte dei quali risultano già accantonati nel fondo crediti di dubbia esigibilità € 72.975,28, i restanti residui sono stati stralciati negli anni dal Conto del Bilancio ed inseriti nel conto del Patrimonio;

Tenuto altresì conto che solo con il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo e che il medesimo agente provvederà a trasmettere, anche in via telematica, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione dei codici tributi per i quali è stato effettuato il versamento, per consentire all'ente di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate;

Considerato inoltre che l'estensione della definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare crediti comprendenti carichi vetusti di difficile esigibilità per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente;
- ridurre il contenzioso pendente prevedendo la rinuncia in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione dello stesso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- concorrere positivamente all'equilibrio finanziario e patrimoniale dell'Ente, permettendo l'incasso di residui attivi, con conseguente effetto positivo sul risultato di amministrazione, nel caso di residui già stralciati dal conto del bilancio, ovvero il miglioramento della riscossione in conto residui, con conseguente futura riduzione della quota da accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- concorrere positivamente all'equilibrio di cassa, mediante introito di somme che altrimenti non sarebbero state incassate, ovvero che sarebbero state introitate con oneri maggiori, permettendo la tempestività del pagamento dei fornitori;

Considerato che sulla base dei residui attivi conservati in bilancio e di quelli già stralciati, l'eliminazione dei carichi che vengono abbuonati con il ricorso alla definizione agevolata determinerebbe minori accertamenti in conto residui relativi tra l'altro a sanzioni CDS, per le quali l'adesione comporta esclusivamente l'eliminazione degli interessi, inclusi quelli di mora, e dell'aggio, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, già

comunque coperti ampiamente con il fondo crediti di dubbia esigibilità determinando quindi effetti finanziari più che sostenibili e compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Considerato che l'ente, al fine di agevolare l'adempimento di somme in buona parte risalenti nel tempo, intende dare applicazione alla suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati all'agente della riscossione;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare di comuni e province in materia di entrate;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, aderire alla facoltà di estensione della definizione agevolata di cui ai commi da 82 a 101 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai debiti relativi alle entrate dell'ente contenuti nei carichi affidati all'agente della riscossione, nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge n.88 del 26 maggio 2026;

Visto l'articolo 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, il quale stabilisce che: *“i provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici”*;

Richiamato l'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che l'organo di revisione economico-finanziaria rende pareri obbligatori sui regolamenti in materia di entrate;

Dato atto del parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria reso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, n.21 del 09/06/2026 - prot. 8850 del 10/06/2026;

Acquisito i pareri favorevoli congiunti, espressi dei Responsabili dei Servizi sulla base delle entrate coinvolte, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di legge;

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 17/06/2026;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Con n 7 (sette) voti favorevoli e n. 2 (due) astenuti (Galli e Spinetti F.) espressi nelle forme di leggei,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, di estensione della definizione agevolata dei debiti relativi alle entrate comunali contenuti in carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, disciplinata dai commi 82 - 101, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
3. di dare atto che l'estinzione del debito si ottiene versando le somme dovute a titolo di capitale, rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione mentre non saranno dovute le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, nonché gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'aggio spettante all'agente della riscossione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
4. di dare atto che il procedimento di definizione agevolata dei debiti sarà gestito integralmente dall'agente della riscossione, Agenzia delle entrate – Riscossione;

5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Campo nell'Elba;
6. di trasmettere, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, il presente provvedimento all'agente della riscossione, Agenzia delle Entrate Riscossione, secondo le modalità che saranno dallo stesso pubblicate, entro il 30 giugno 2026;
7. di dare atto che il presente provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente, che deve avvenire in tempo utile per l'invio all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici, come previsto dall'art. 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88

Successivamente con separata votazione che dà il seguente risultato: n. 7 (sette) voti favorevoli e n. 2 (due) contrari (Galli e Spinetti F.) espressa nelle forme di legge la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto della necessità di provvedere alla sua pubblicazione ed al successivo invio all'agente della riscossione come previsto dall'art. 10-quinquies, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88 e s m.i.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 4 del 24.06.2026

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

PROVINCIA DI LIVORNO



Verbale n. 21 del 09/06/2026

L'ORGANO DI REVISIONE

(Nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 24.04.24)

Oggetto: Parere sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale per l' "APPLICAZIONE AI CARICHI RELATIVI ALLE ENTRATE COMUNALI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (OGGI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE) DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. ARTICOLO 10-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO IN LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88);

Visti

- l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7. del D.lgs. n. 267/2000) 2000 secondo cui «*L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: ...(omissis)... pareri, con le modalita' stabilite dal regolamento, in materia di proposte di regolamento di contabilita', economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali*»
- l'art. 239, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 267/2000 secondo cui «*L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: ...(omissis)...c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;*»
- l'art. 79, comma 4, lettera a), dello Statuto Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 43 del 16 luglio 2005 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 14

del 8 aprile 2008 che per il revisore prevede compiti di: *“b) vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente;”*

- la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 2026/1076 del 04.06.2026;

Tenuto conto

- del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’area economico-finanziario in data 04.06.26;
- del parere favorevole di regolarità tecnica concomitante espresso dal responsabile dell’area vigilanza e servizio protezione civile in data 04.06.26;
- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile dell’area economico-finanziario in data 04.06.26;

Esprime

Parere favorevole all’approvazione della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Il Revisore unico

Michele Pollara

Approvazione del Regolamento per l'estensione della definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse (periodo 2000-2023) ai sensi dell'art. 10-quinquies del D.L. n. 38/2026.

Gentili Consiglieri,

Sottopongo oggi all'approvazione di questo Consiglio una deliberazione di fondamentale importanza per l'equilibrio finanziario del nostro Ente e per il supporto ai nostri cittadini contribuenti.

La proposta prevede l'adesione del Comune di Campo nell'Elba alla facoltà offerta dall'articolo 10-quinquies del Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88). Questa norma consente agli enti locali di estendere la "definizione agevolata" (la cosiddetta Rottamazione delle cartelle), originariamente prevista a livello nazionale dall'art. 1, commi 82-101 della Legge n. 199/2025, anche ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all'Agente della Riscossione (Agenzia delle entrate-Riscossione) nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023**.

1. Oggetto dell'Agevolazione e Vantaggi per il Contribuente
Attraverso questo provvedimento, i debitori del Comune avranno la possibilità di estinguere i propri debiti iscritti a ruolo versando **esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale** e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica.

Vengono pertanto **completamente azzerate:**

Le somme dovute a titolo di interessi (compresi gli interessi di mora).

Le sanzioni amministrative (incluse quelle per violazioni del Codice della Strada, per le quali l'abbattimento riguarderà gli interessi e le maggiorazioni di legge).

L'aggio spettante all'Agente della Riscossione.

2. L'Impatto Finanziario sul Bilancio Comunale (Analisi dei Dati)

Gli uffici finanziari hanno effettuato un esame approfondito dei carichi residui affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2023. Alla data del 3 giugno 2026, la situazione complessiva del riscosso evidenzia un ammontare totale di residui pari a € 1.225.515,35.

La distribuzione annuale delle somme evidenzia una concentrazione del debito soprattutto nell'ultimo decennio (con picchi negli anni 2011, 2012, 2013 e 2023). A fronte di questo ammontare, l'Ente conserva nel rendiconto 2025 residui attivi per € 104.616,65 per sanzioni C.D.S., parzialmente coperti da un accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) pari a € 72.975,28. La restante parte dei crediti vetusti è stata precedentemente stralciata dal Conto del Bilancio e inserita nel Conto del Patrimonio.

L'adesione alla definizione agevolata comporterà per l'Ente quattro importanti benefici gestionali ed economici:

1. **Recupero di crediti di difficile esigibilità:** Permette di incassare quote capitali su ruoli vecchi ed incagliati senza dover attivare ulteriori e costose procedure esecutive a carico del Comune.
2. **Abbattimento del contenzioso:** L'adesione del debitore richiede la rinuncia ai giudizi pendenti, azzerando i costi legali di gestione e il rischio di soccombenza per l'Amministrazione.

3. Miglioramento dei saldi di cassa: L'afflusso tempestivo di liquidità permetterà di garantire una maggiore puntualità nei pagamenti verso i nostri fornitori.

4. Pulizia delle scritture contabili: Al termine della procedura, l'Agente della Riscossione trasmetterà l'elenco dei debitori sgravati, consentendo di eliminare definitivamente i crediti inesigibili dalle nostre scritture patrimoniali.

3. Scadenze e Modalità Operative (Il Cronoprogramma)

L'applicazione della norma prevede una precisa tempistica stabilita per legge e recepita dalla nostra delibera:

Entro il 15 settembre 2026: L'Agente della Riscossione renderà disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet, i dati per individuare i carichi definibili.

Dal 16 settembre al 31 ottobre 2026: Periodo utile per la presentazione della dichiarazione di adesione da parte del contribuente (integrabile entro la stessa data).

Modalità di pagamento: Il debitore potrà scegliere tra:

Soluzione unica: Entro il 31 gennaio 2027.

Dilazione rateale: Fino a un massimo di **54 rate bimestrali** di pari importo, con scadenze fisse (31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno) a decorrere dal 2027. Sulle rate si applicheranno gli interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027.

Si precisa che la tolleranza per il ritardato pagamento è stabilita in 5 giorni; il mancato pagamento anche di due sole rate (anche non consecutive) comporterà la decadenza dai benefici dell'agevolazione.

4. Effetti della Presentazione dell'Istanza

Al fine di tutelare il contribuente che decide di regolarizzare la propria posizione, la presentazione dell'istanza comporta l'immediata sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche e il blocco delle nuove procedure esecutive.

Conclusioni e Pareri

La proposta di deliberazione è munita del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio delle Entrate, del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, nonché del parere obbligatorio favorevole espresso dall'Organo di Revisione Economico-Finanziaria.

Al fine di consentire il tempestivo invio della presente deliberazione all'Agente della Riscossione e la sua pubblicazione entro i termini perentori di legge (██████████), si richiede al Consiglio non solo l'approvazione del provvedimento, ma anche la dichiarazione di immediata eseguibilità dello stesso.

Per i motivi esposti, invito il Consiglio Comunale ad esprimere voto favorevole.

DICHIARAZIONE DI VOTO Riguardo al punto 2,
relativo alla APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA ai carichi
relativi alla Entrate Comunali affidati all'Agente della Riscossione (oggi
Agenzia delle Entrate Riscossione)

Premesso che:

- stante l'importanza ed incombenza dei Punti all'ordine del giorno, e nello specifico per quanto attiene alla delibera di adesione alla cd. *Rottamazione-quinquies* per gli enti Locali che presenta gravi criticità: Tempi strettissimi per l'approvazione Consiliare (scadenza fissata al 30 giugno 2026, necessità di valutarne adeguatamente l'impatto sugli equilibri di bilancio richiedendo una copertura finanziaria dettagliata;

Ribadito che:

- come da interrogazione del 19 gennaio 2026 i suddetti consiglieri, anche per conto degli altri consiglieri del Gruppo di opposizione della lista Scelta di Campo Galli Sindaco avevano richiesto un incontro con l'obiettivo di dare vita ad una fattiva collaborazione in merito all'oggetto per il bene del nostro Comune;
- il nostro gruppo ~~è~~ fin da tale interrogazione si è mostrato essenzialmente favorevole alla suddetta adesione che permetterebbe lo stralcio di sanzioni ed interessi, garantendo al contempo la sospensione immediata delle procedure affidate all'Agente della Riscossione (oggi Agenzia Entrate-Riscossione) di tutti i carichi affidati tra il 1à gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2023 – con possibilità per i contribuenti di estinguere il proprio debito versando le sole imposte in origine dovute, con **stralcio integrale di sanzioni, interessi ed aggio e per le violazioni al C.d.S. anche delle cd. Maggiorazioni**;
- la normativa consente di far dilazionare ai creditori il pagamento del credito sino a 9 anni con un tasso d'interesse del solo 3%;
- l'Ente, a seconda dei regolamenti, può allargare lo sguardo includendo nel perimetro di applicazione anche le entrate patrimoniali quali, canoni, rette, corrispettivi ed altre voci "non tributarie che pesano quanto una tassa, soprattutto per famiglie ed Attività;
- il nostro Comune, nonostante un costante avanzo primario di Bilancio, non appare particolarmente dinamico in fatto di capacità e volontà di investimento;
- le Entrate dei tributi derivanti da **CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'** darebbe un consistente apprezzabile boccata d'ossigeno suscettibile di generare una spinta alla capacità e magari anche alla volontà reale di investire meglio sul territorio (*spiagge, porto, strade, manutenzione del verde e pulizia dei paesi, ecc.*);
- oltre all'auspicabile miglioramento dello stato di abbandono in cui versa il territorio Comunale tali entrate potrebbero altresì esser convogliate anche nello sviluppo tecnologico digitale (procedure tracciate, portali moderni ed aggiornati modulistica online, comunicazioni chiare);

Rilevato che:

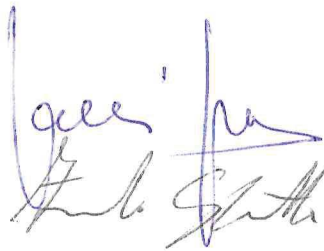
- tali crediti maturati fra il 2002 ed il 2023 sono piuttosto consistenti ed ammontano ad un totale di € 1.225.515,35 ma che dalla proposta di delibera risultano esposti i soli importi complessivi annui maturati aggiornati al 3/6/2026 senza alcun dettaglio degli importi delle sanzioni ed interessi da stralciare in caso di adesione;

Poichè a nostro parere per consentire la valutazione dei vantaggi a beneficio dei contribuenti che potrebbero aderire alla definizione è essenziale una più trasparente **comunicazione di dettaglio degli importi dei carichi esattoriali distinti fra quanto dovuto a titolo di Capitale, Sanzioni ed Interessi**. Comunicazione in assenza della quale i contribuenti non saranno pienamente consapevoli delle agevolazioni reali ottenibili e quindi non in grado di valutare l'effettiva convenienza all'adesione;

Per tali motivi i sottoscritti consiglieri di opposizione, Galli Giancarlo e Spinetti Fernando esprimono si astengono dalla votazione di cui al punto 2 all'ordine del giorno.

Giancarlo Galli

Fernando Spinetti





COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Proposta N. 2026 / 1076
AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

OGGETTO: APPLICAZIONE AI CARICHI RELATIVI ALLE ENTRATE COMUNALI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (OGGI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE) DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. ARTICOLO 10-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO IN LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 04/06/2026

IL DIRIGENTE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Provincia di Livorno

Proposta N. 2026 / 1076

AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

OGGETTO: APPLICAZIONE AI CARICHI RELATIVI ALLE ENTRATE COMUNALI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (OGGI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE) DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. ARTICOLO 10-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO IN LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica concomitante.

Lì, 04/06/2026

IL DIRIGENTE
MODICA DI MARCO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Proposta N. 2026 / 1076
AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

OGGETTO: APPLICAZIONE AI CARICHI RELATIVI ALLE ENTRATE COMUNALI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (OGGI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE) DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. ARTICOLO 10-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO IN LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 04/06/2026

IL DIRIGENTE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 24 del 24/06/2026

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 13/07/2026 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 13/07/2026

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MAZZANTI AGNESE
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)